
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Compensazione delle spese giudiziali in mancanza di soccombenza reciproca: è omessa motivazione se i "giusti motivi" non sono esplicitamente indicati nella motivazione

In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entra in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono "giusti motivi" esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge citata. Pertanto, è viziata da omessa motivazione la decisione circa la compensazione delle spese del giudizio qualora detta motivazione non sia presente nella sentenza nella quale, pur in mancanza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese risulti motivata da "giusti e giustificati motivi".

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.11.2014, n. 23507

...omissis...

La controversia promossa da xxxxxxxxxx contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia contro la sentenza della CTP di Roma n. 33/36/11 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di liquidazione *omissis* per imposta di registro a seguito di disconoscimento dei benefici "prima casa".

La CTR riteneva inammissibile la produzione di nuova documentazione da parte dell'Agenzia in sede di appello; nel merito, riteneva non computabili ai fini del calcolo della superficie le cantine ed i sottotetti, nonché la superficie esterna in quanto pertinenza del condominio. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resistono con controricorso i contribuenti che hanno proposto ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso e del controricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 9/10/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso risultando lo stesso ritualmente notificato all'avv. xxxxxxxx

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell'art. 1 della tariffa all. al D.P.R. n. 131 del 1986, e del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha escluso che l'immobile fosse qualificabile "di lusso", escludendo dal calcolo della superficie utile complessiva cantine e soffitte oltre che la superficie esterna.

La censura è infondata.

Ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, sono considerate di lusso: 5: "Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta. 6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)".

Conforme a tale normativa è la decisione impugnata laddove ha escluso dal computo la superficie delle cantine e soffitte, nonché la superficie esterna in quanto condominiale.

Inammissibile è il secondo motivo di censura stante le modifiche apportate all'art. 360 c.p.c., n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b).

Con ricorso incidentale i contribuenti lamentano l'omessa motivazione della decisione in ordine alla compensazione delle spese del giudizio.

La censura è fondata.

In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entra in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono "giusti motivi" esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge citata (Sez. 5, Sentenza n. 13460 del 27/07/2012). Tale esplicita indicazione non è presente nella sentenza impugnata nella quale, pur in mancanza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese risulta motivata da "giusti e giustificati motivi".

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale con cassazione della decisione impugnata, nella parte in cui è stata disposta immotivatamente la compensazione delle spese, e rinvio

alla CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
